

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera i);

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 20 luglio 2000, n.211, recante “*Istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti*”;

VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*” convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e in particolare l'art. 29, che prevede il contenimento della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*” convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 68, relativo alla riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 maggio 2009 con il quale è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah (di seguito denominato Comitato), per la durata in carica di due anni, con il compito di coordinare e razionalizzare tutte le iniziative proposte ed organizzate dalle singole Amministrazioni al fine di perpetuare la memoria della Shoah e, in particolare, di sensibilizzare le giovani generazioni sui fatti ad essa relativi;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 agosto 2009, 30 novembre 2009, 6 maggio 2010, 24 giugno 2011, 16 aprile 2012 e 18 ottobre 2013, con i quali si è proceduto a definire la composizione del Comitato;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 maggio 2011 e 11 maggio 2013, con i quali si è provveduto a prorogare il Comitato per due bienni, da ultimo fino all'11 maggio 2015;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Professor Claudio De Vincenti, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

RILEVATA la necessità di continuare ad assicurare una efficace e coordinata programmazione delle celebrazioni in ricordo della Shoah e, in particolare, delle cerimonie e delle iniziative organizzate in occasione del Giorno della Memoria;

RILEVATA l'opportunità di continuare ad avvalersi di un organismo che, con approccio multidisciplinare, consenta il coordinamento dell'azione di governo e delle iniziative di ciascuna amministrazione interessata, anche attraverso il contributo degli enti e degli organismi della società civile direttamente coinvolti, per individuare temi e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico periodo della storia e affinché simili eventi non abbiano mai più a ripetersi con l'adozione di proposte condivise e l'individuazione di tematiche appropriate;

CONSIDERATA la proficua attività di coordinamento e razionalizzazione svolta dal Comitato e i positivi risultati raggiunti con le diverse iniziative poste in essere al fine di perpetuare la memoria della Shoah;

RITENUTO opportuno adeguare la composizione del Comitato prevedendo la presenza di un rappresentante della Fondazione Museo della Shoah, considerata la peculiarità delle materie trattate;

DECRETA

Articolo 1 **(Ricostituzione e Funzioni)**

1. E' ricostituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "*Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah*", di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di coordinare e razionalizzare tutte le iniziative proposte ed organizzate dalle singole Amministrazioni al fine di perpetuare la memoria della *Shoah* e, in particolare, di sensibilizzare le giovani generazioni sui fatti ad essa relativi.

Articolo 2
(Rideterminazione della composizione)

1. Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto da due rappresentanti, uno effettivo ed uno supplente, designati dalle seguenti Amministrazioni e Associazioni:

- Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Segretario Generale;
- Ministero dell'interno;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- Unione delle comunità ebraiche italiane (UCEI);
- Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC);
- Fondazione Museo della Shoah.

2. Ai componenti del Comitato, nominati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non spetta alcun emolumento.

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, il Comitato può disporre audizioni e chiedere la partecipazione ai propri lavori, a titolo gratuito, di esperti di altre Amministrazioni, degli enti locali, di istituti universitari e enti di ricerca, nonché delle comunità e organizzazioni più rappresentative nell'ambito di competenza.

4. Ai componenti e agli esperti di cui ai commi 2 e 3 è corrisposto, ove spetti, il solo rimborso di eventuali spese di missione.

Articolo 3
(Ufficio di Segreteria)

1. Il supporto all'attività del Comitato è assicurato dall'Ufficio del Segretario Generale – Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali, Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali.

Articolo 4
(Oneri)

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 5
(Durata del Comitato)

1. Il Comitato dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile per gli adempimenti di competenza.

Roma,

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato